

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 38-A

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

nella seduta del 22 ottobre 1947

Approvazione dello scambio di Note relativo ai danni di guerra ed all'articolo 79 del Trattato di Pace, effettuato in Roma fra l'Italia e la Cina il 30 luglio 1947

Seduta del 26 novembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge, che viene sottoposto alla vostra approvazione, rappresenta la normalizzazione dei rapporti fra il nostro Paese e la Cina, e la premessa per iniziare gli opportuni negoziati relativi ad un Trattato di amicizia, di stabilimento e di navigazione.

D'altra parte il presente accordo, in riferimento agli articoli 24, 25 e 26 del Trattato di pace, viene a regolare, in forma valida, la rinuncia ai privilegi di carattere capitolare, mettendo l'Italia in situazione analoga a quella delle altre Potenze.

La Cina non ha avanzato domande di danni di guerra, ha sbloccato i beni italiani, dichiara di non valersi dell'articolo 79 del Trattato di pace.

In sostanza gli oneri, cui va incontro il nostro Paese per l'accordo concluso fra il nostro Ministro degli affari esteri e l'Ambasciatore della Cina, così si riassumono:

a) pagamento di 100 milioni di lire a titolo di danni subiti dai cittadini cinesi in Italia;

b) pagamento di 18.486,16 dollari S. U. a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Governo cinese per il mantenimento degli italiani internati.

La Cina, a sua volta, oltre alla rinuncia di cui sopra, riconosce i diritti del Governo italiano sopra un complesso di nostri beni immobiliari (segnatamente sedi consolari, sede della Legazione di Pechino, salve le zone adibite a caserme, ecc.), e soprattutto rico-

nosce ai cittadini italiani gli stessi diritti di proprietà, di cui godono e godranno i sudditi delle Potenze alleate e neutrali.

Tutto ciò premesso, la vostra Commissione vi propone l'approvazione del disegno

di legge, che normalizza e consente la ripresa di relazioni, commerciali e marittime, con la giovane Repubblica cinese.

PARATORE, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note fra l'Italia e la Cina, effettuato in Roma il 30 luglio 1947, relativo ai danni di guerra ed all'articolo 79 del Trattato di pace tra le Potenze alleate e associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione dell'Accordo.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.